

Allegato 4A all'Atto
rep. n. 50532 racc. n. 7982

Pistoia, 25 Novembre 2021

L'associazione Agrabah alla data di oggi 25 Novembre 2021 ha i seguenti soci:

- Gaggioli Alvaro nato a Sambuca Pistoiese il 14 marzo 1944
- Brizzi Manuela nata a Sambuca Pistoiese il 8 marzo 1952 - delega a Gaggioli Alvaro
- Saraniti Pettinato Angelo nato a Roncole Verdi (ER) il 19 agosto 1954
- Pinarezi Gina nata in Perù il 17 agosto 1964 - delega a Saraniti Pettinato Angelo
- Mattei Paolo Mario nato a Pistoia il 6 marzo 1962
- Bonechi Sonia nata a Pistoia il 10 marzo 1964 - delega a Mattei Paolo Mario
- Aloisio Lombardi Carla nata a Napoli il 5 aprile 1965 - delega a Bartolomucci Rita
- Valente Luigi nato a Muggiano (VE) il 26 dicembre 1953
- Pastacaldi Marinella nata a Castiglione dei Pepoli (BO) il 17 gennaio 1950 - delega a Valente Luigi
- Angeli Paolo nato a Grosseto il 19 gennaio 1950 - delega a Nausanti Rossella
- Bonaguidi Stefania nata a Riese e Serio (PT) il 23 novembre 1955 - delega a Nausanti Rossella
- Fedi Marco Alessandro nato a Pistoia il 21 agosto 1953
- Nausanti Rossella nata a Quarrata il 28 dicembre 1958
- Di Grazia Ernesto nato ad Afragola (NA) il 14 giugno 1945 - delega a Bartolomucci Rita
- Bartolomucci Rita nata a Roma il 8 luglio 1947
- Taiti Sandra nata a Firenze il 18 novembre 1945 - delega a Saraniti Pettinato Angelo
- Bartoli Niccolò nato a Pesce il 5 dicembre 1986 - delega a Mattei Paolo Mario

pa. Iba

Tatiana Iba

STATUTO
dell'associazione

**"Agrabah - Genitori per l'autismo -
organizzazione di volontariato"** con acronimo **ODV**

ART. 1
(Denominazione, sede e durata)

1. E' costituita, ai sensi del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e, in quanto compatibile, del *Codice civile* e relative disposizioni di attuazione, una *associazione* avente la seguente *denominazione*:

**"Agrabah - Genitori per l'autismo -
organizzazione di volontariato"**, con acronimo **ODV**,
da ora in avanti denominata "*associazione*", con *sede legale* nel
Comune di Pistoia e con *durata illimitata*.

2. L'associazione deve indicare negli atti, nella corrispondenza
e nelle comunicazioni al pubblico, la qualifica di ODV.

ART. 2
(Scopo, finalità e attività)

1. L'associazione *non ha scopo di lucro* e persegue *finalità*
civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in
via principale, delle seguenti *attività* di interesse generale,
avvalendosi in via prevalente delle prestazioni dei volontari associati:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e
2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni,
e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.
104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive
modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o
ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di
promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato
e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del
Terzo settore;

f) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel
mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2,
comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in
materia di impresa sociale (d.lgs. n. 112 del 2017);

g) attività di carattere residenziale temporaneo diretta a
soddisfare bisogni sociali e sanitari;

h) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18

Francesca A. Lupo

Per: J. M. L.

agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

l) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del Codice del Terzo settore;

m) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici delle persone con disabilità.

2. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

3. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi* - attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

4. L'associazione può anche congiuntamente ad altri enti del Terzo settore, promuovere la costituzione di enti del Terzo settore o partecipare ad enti del Terzo settore già costituiti, al fine di promuovere lo svolgimento più efficace delle attività di interesse generale di cui al comma 1.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

1. Il *numero* degli associati è illimitato e non può essere inferiore a sette. Qualora il numero scenda al di sotto, il Presidente convoca l'Assemblea per le conseguenti determinazioni ai sensi dell'art. 32, comma 1-bis, del Codice del Terzo settore.

2. Possono aderire all'associazione *persone fisiche*:

a) i cui familiari siano affetti da una sindrome dello spettro autistico, in carico ad uno dei centri di *Casa di Gello* o *Santomato* di Pistoia;

b) che hanno prestato la loro opera, o che siano in possesso di competenze e conoscenze specifiche rispetto ai fini ed alle attività dell'Associazione.

3. Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione una *domanda scritta* che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e - se in possesso - indirizzo di posta elettronica;

- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

4. Il Consiglio di amministrazione delibera sulla domanda.

5. La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura del Consiglio di amministrazione,

nel libro degli associati.

6. Il Consiglio di amministrazione deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

7. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

8. Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

1. Gli associati hanno il *diritto* di:
 - a) eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
 - b) essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - c) frequentare i locali dell'associazione;
 - d) partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
 - e) concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
 - f) essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
 - g) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.
2. Gli associati hanno l'*obbligo* di:
 - a) rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
 - b) svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
 - c) versare la quota associativa e le eventuali quote di ingresso o quote aggiuntive *una tantum* secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

1. La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.

2. L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione può essere *escluso*.

Fotocopia di Lupo 7

Scrittura a mano

dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea, su proposta del Consiglio direttivo, con voto segreto e dopo aver ascoltato le deduzioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato. È fatto salvo il diritto di ricorrere all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 24 c.c.

3. L'associato può sempre *recedere* dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

4. La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 (tre) mesi prima.

5. I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

6. Le somme versate a titolo di quota associativa, quota di ingresso o quota *una tantum* su delibera dell'Assemblea, *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

7. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 6 (Organi)

1. Sono *organi* dell'associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo.

ART. 7 (Assemblea)

1. Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati.

2. Ciascun associato ha *un voto*.

3. Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 (tre) associati.

4. Si applicano i commi 4 e 5 dell'art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

5. La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

6. L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

7. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da

almeno un decimo degli associati.

8. L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
- b) approva il bilancio di esercizio;
- c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) delibera, su proposta del Consiglio direttivo, sulla esclusione degli associati;
- e) delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- h) delibera sull'eventuale compenso per il Presidente e gli altri membri del Consiglio direttivo, entro i limiti stabiliti dall'art. 8 del Codice del Terzo settore.
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

9. L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

10. L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

11. Per *modificare lo Statuto* occorre comunque la presenza di almeno 2/3 (due terzi) degli associati in prima convocazione e di almeno 1/3 (un terzo) degli associati in seconda convocazione e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

12. Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

ART. 8

(Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

2. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

3. In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* del Consiglio:

- a) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- b) formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- c) predisporre il bilancio di esercizio;

Leg. 11/10/2017
Francesco de Luca

d) predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;

e) deliberare l'ammissione e proporre all'Assemblea l'esclusione degli associati;

f) deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;

g) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;

h) curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

4. Il Consiglio di amministrazione è *formato* da un numero di componenti, compreso fra tre e cinque, nominati dall'Assemblea per la *durata* di quattro anni e *rieleggibili*. Tutti gli amministratori debbono essere scelti fra gli associati.

5. Il Consiglio di amministrazione è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti.

6. Le *deliberazioni* del Consiglio di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

7. Gli amministratori, entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'*iscrizione* nel Registro unico nazionale del Terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel comma 6 dell'art. 26 del Codice del Terzo settore, a quali di essi è attribuita la *rappresentanza* dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

8. Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

9. Tutti gli amministratori, incluso il Presidente, operano a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 9 (Presidente)

1. Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione verso l'esterno.

2. Il Presidente è *eletto* dal Consiglio di amministrazione tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

3. Il Presidente *dura in carica* quanto il Consiglio di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, deliberata dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione.

5. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

6. Il *Vice Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 **(Organo di controllo)**

1. L'Organo di controllo è *monocratico* ed è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo settore.

2. Il soggetto prescelto deve possedere una delle qualifiche di cui all'art. 2397, comma 2, c.c.

3. L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

4. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del Codice del Terzo settore, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

5. L'Organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il *bilancio sociale* dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

6. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 12 **(Patrimonio)**

1. Il patrimonio dell'associazione è comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate ed è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13 **(Divieto di distribuzione degli utili)**

1. L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14

Sp: [Signature]
[Signature] de [Signature]

(Bilancio di esercizio)

1. L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
2. Esso è *predisposto* dal Consiglio di amministrazione, viene *approvato* dalla Assemblea entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.
3. Il bilancio è formato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 del Codice del Terzo settore.

ART. 15

(Bilancio sociale e informativa sociale)

1. L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.
2. L'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il *bilancio sociale* al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore.

ART. 16

(Libri)

1. L'associazione deve tenere i seguenti libri:
 - a) libro degli *associati*, tenuto a cura del Consiglio di amministrazione;
 - b) registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
 - c) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere inseriti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio di amministrazione;
 - d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di *amministrazione*, tenuto a cura dello stesso Consiglio;
 - e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso Organo di controllo.
2. Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi mediante richiesta scritta al Presidente.

ART. 17

(Volontari)

1. I *volontari* sono *persone, anche non associate*, che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed

esclusivamente per fini di solidarietà.

3. L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

4. Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

5. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Codice del Terzo settore.

6. La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

7. L'associazione deve *assicurare* i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 18 **(Lavoratori)**

1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Codice del Terzo settore e nei limiti necessari al regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

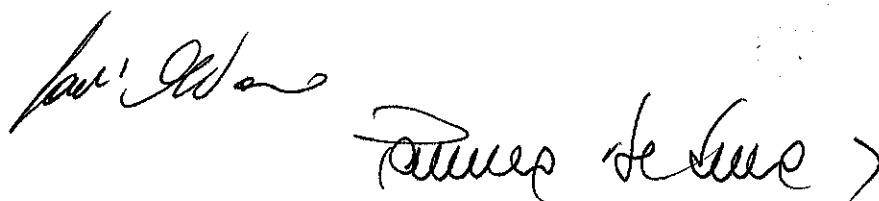
ART. 19 **(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)**

1. In caso di *estinzione o scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo *parere positivo* dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore individuati con delibera dell'Assemblea.

2. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 20 **(Rinvio)**

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Codice del Terzo settore e, in quanto compatibile, dal *Codice civile*.



Two handwritten signatures are present at the bottom of the page. The signature on the left is written in dark ink and appears to be 'Luigi'. The signature on the right is written in a lighter, more stylized script and appears to be 'Antonio de Luca'.